

**ARCHIVES HISTORIQUES  
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"**

**COM (81)642**

**Vol. 1981/0193**

Historical Archives of the European Commission

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(81)642 def.


Bruxelles, 9 novembre 1981

Proposta di  
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità  
di gestione di un contingente tariffario comunitario con-  
cernente determinati prodotti fatti a mano (anno 1982)

=====

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(81) 642 def.

## RELAZIONE

1. Nell'ambito dei negoziati multilaterali in seno al GATT, la Comunità si è dichiarata disposta a procedere annualmente, per taluni prodotti fatti a mano (handicrafts) e a talune condizioni tra cui la presentazione di un certificato di fabbricazione riconosciuto dalle autorità competenti, all'apertura di un contingente tariffario comunitario in esenzione da dazi e di un importo di 5 milioni di UC, con un limite di 500.000 UC per ogni voce o sottovoce tariffaria considerata.

Nel quadro dell'attuazione della dichiarazione di intenzioni concernente le relazioni commerciali con alcuni paesi asiatici e per tener conto della partecipazione dei nuovi Stati membri all'utilizzazione di detto contingente, l'importo contingenziale è stato portato, a decorrere dal 1° gennaio 1974, a 10 milioni di UC (con un limite di 1 milione di UC per ogni voce o sottovoce tariffaria).

2. Nello stesso contesto ed in seguito ad una domanda presentata dal Regno Unito (1), la Commissione ha proceduto ad un esame dei problemi commerciali concernenti le relazioni commerciali tra detto Stato membro e i paesi asiatici del Commonwealth, problemi dovuti all'eliminazione progressiva, a decorrere dal 1° gennaio 1974, della preferenza di cui questi ultimi beneficiavano sul mercato britannico per numerosi prodotti e, in particolare, per taluni indumenti e prodotti finiti ottenuti a partire da tessuti fatti a mano. Il problema è stato discusso in varie occasioni con gli esperti nazionali i quali decisero unanimemente di riesaminarlo appena la situazione economica della Comunità fosse evoluta in senso favorevole.
3. La proposta di regolamento allegata concerne quindi l'apertura del contingente tariffario in oggetti il 1° gennaio 1982,

---

(1) La domanda è stata appoggiata dalle autorità indiane e pakistane.

per i prodotti stabiliti per il 1981, e in ragione di detto importo di 10.000.000 ECU, maggiorato del 2% per tener conto della adesione della Grecia.

4. Mancando dati statistici particolareggiati relativi ai prodotti considerati, il solo modo per effettuare la ripartizione è stato quello, come nel corso degli anni precedenti, di dividere l'importo contingentale in 9 parti ed attribuendone una a ciascuno degli otto territori che compongono la Comunità; l'ultima parte è stata tenuta in riserva per coprire gli eventuali ulteriori fabbisogni.
  
5. Un altro problema deriva dalla fissazione di un massimale comunitario il cui importo per ciascuna voce o sottovoce tariffaria interessata dal contingente non può attualmente essere superiore al livello di 1.200.000 ECU. In merito a tale problema si discusse già nel corso delle riunioni consultive del 9 e del 15 aprile 1970 ed emerse che il superamento di detto massimale poteva, in taluni casi, creare difficoltà sul mercato degli Stati membri.

Tuttavia, si stabilì che, in una prima fase :

- non fossero inserite disposizioni particolari nel regolamento propriamente detto per evitare un qualsiasi superamento di detto massimale;
- le autorità competenti di tutti gli Stati membri collaborassero strettamente con i servizi della Commissione, in modo da poter adottare i provvedimenti adeguati nel caso in cui si presentasse un rischio reale di superamento del massimale in questione.

In tal modo, è stato possibile giungere ad un accordo unanime circa l'applicazione provvisoria di un sistema di controllo che prevede, in generale, la fissazione teorica di un massimale nazionale per voce tariffaria corrispondente al 10 % della quota iniziale di ciascuno Stato membro e la comunicazione alla Commissione, per periodi interni da determinare caso per caso, del grado di utilizzazione delle aliquote assegnate agli Stati membri per ciascuna posizione tariffaria. Il bilancio comunitario,

elaborato dai servizi della Commissione, verrebbe comunicato senza indugio a tutti gli Stati membri.

In pratica, detto sistema verrebbe applicato come segue :

- quando in uno Stato membro le imputazioni per una data voce tariffaria raggiungono il 10% della quota iniziale attribuita, detto Stato membro, senza tuttavia sospendere le imputazioni, lo comunica alla Commissione, la quale ne informa a sua volta gli altri Stati membri; successivamente, questi ultimi inviano il più rapidamente possibile alla Commissione la loro più recente situazione delle imputazioni sulla voce tariffaria in questione; qualora in base al bilancio relativo a detta voce e compilato dalla Commissione, si fosse raggiunto il massimale, verrebbero bloccate in tutti gli Stati membri le imputazioni sulla voce tariffaria interessata; se il massimale non fosse ancora raggiunto, ma potesse esserlo a breve scadenza, gli Stati membri notificherebbero con telex alla Commissione, una volta alla settimana o dopo ogni imputazione di notevole importo, il totale delle imputazioni effettuate nel corso della settimana precedente o dopo l'ultima comunicazione.

PROPOSTA DI  
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario concernente determinati prodotti fatti a mano (1982)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per determinati prodotti fatti a mano, la Comunità economica europea si è dichiarata pronta ad aprire annualmente un contingente tariffario comunitario in esenzione da dazi doganali per un importo globale di 5 000 000 di unità di conto e nel limite di un valore di 500 000 unità di conto per ogni voce o sottovoce tariffaria considerata; che, nel quadro dell'attuazione della dichiarazione di intenzioni concernente le relazioni commerciali con alcuni paesi asiatici, l'importo contingente totale e il massimale ammesso per ogni voce o sottovoce tariffaria sono stati portati rispettivamente a 10 000 000 di unità di conto e a 1 200 000 unità di conto; che l'ammissione al beneficio di detto contingente tariffario comunitario è tuttavia subordinata alla presentazione alle autorità doganali della Comunità di un certificato rilasciato dalle autorità riconosciute del paese di fabbricazione attestante che le merci in questione sono fatte a mano; che il formulario del certificato di fabbricazione allegato ai regolamenti adottati ogni anno dal Consiglio per l'apertura di detti contingenti tariffari e segnatamente al regolamento (CEE) n. 3182/80 (1) non corrisponde alla più recente norme internazionali; che, in particolare, non è conforme al formulario-quadro raccomandato dalla Commissione economica per l'Europa a Ginevra per i documenti utilizzati nel commercio con l'estero; che, per tener conto di detta raccomandazione, è opportuno adottare il formulario del certificato di fabbricazione; che, nell'intento di fare economia, l'impiego di formulari del modello precedente deve essere autorizzato fino all'esaurimento delle riserve esistenti nei paesi fornitori;

---

(1) GU n. L 337 del 13.12.1980, pag. 50.

che occorre, quindi, aprire il 1° gennaio 1982 il contingente tariffario in questione, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CEE) n°3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla sostituzione dell'ECU all'unità di conto europea negli atti comunitari (1), e prevedendo una maggiorazione del 2% dell'importo contingentale globale per tener conto dell'adesione della Grecia;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione della quota prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato

dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici delle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingentale considerato;

considerando tuttavia che i suddetti prodotti non sono specificati nelle nomenclature statistiche; che pertanto non è stato ancora possibile ottenere dati statistici sufficientemente precisi e rappresentativi; che il grado di esaurimento del contingente tariffario comunitario aperto finora non consente un giudizio definitivo sul reale fabbisogno di ciascuno degli Stati membri; che pertanto non resta altra soluzione possibile che dividere l'importo del contingente tariffario in nove parti ed assegnarne una rispettivamente agli Stati del Benelux, alla Danimarca, alla Germania, alla Grecia, alla Francia, all'Irlanda, all'Italia e al Regno Unito, mentre l'ultima parte è tenuta in riserva per coprire gli ulteriori fabbisogni degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale;

(1) GU n. L 345 del 20.12.1980, pag. 1.

considerando che le quote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva comunitaria; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro, quando ciascuna delle sue quote supplementari sia stata quasi totalmente utilizzata, e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente tariffario ed informarne gli Stati membri; che questa collaborazione deve essere tanto più stretta, in quanto non sembra indispensabile, allo stato attuale, prevedere nel presente regolamento provvedimenti particolari per evitare che venga superato il massimale d'imputazione di 1 200 000 ECU per voce o sottovoce tariffaria;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingente, si rendesse disponibile in uno Stato membro una forte rimanenza della quota iniziale, tale Stato membro deve riversarne una percentuale considerevole alla riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata

in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1982, è aperto un contingente tariffario comunitario del volume di 10 200 000 ECU, con un importo massimo di 1 200 000 ECU per ciascuna voce o sottovoce tariffaria considerata, per i prodotti elencati nelle tabelle che seguono:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
42.02	<p>Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.); sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, bocchette, colletti, calzature, spazzole, ecc.) e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:</p> <p>B. di altre materie</p>
42.03	<p>Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti:</p> <p>C. altri accessori per oggetti di vestiario</p>
44.24	<p>Oggetti di uso domestico di legno</p>
44.27	<p>Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno; parti di legno di tali lavori ed oggetti</p>
48.21	<p>Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:</p> <p>D. Biancheria da letto, da tavola, da toletta (compresi i fazzoletti ed i fazzolettini per togliere il trucco), da servizio o da cucina, biancheria da dosso e altri indumenti</p> <p>F. altri :</p> <p>I. Prodotti per uso chirurgico, medico od igienico, non condizionati per la vendita al minuto</p> <p>II. non nominati</p>
ex 55.09	<p>Altri tessuti di cotone:</p> <p>— Tessuti tinti o stampati a mano secondo il procedimento «batik»</p>
58.01	<p>Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati:</p> <p>A. di lana o di peli fini:</p> <p>I. contenenti, in peso, complessivamente più del 10 % di seta o di borra di seta (schappe)</p> <p>B. di seta, di borra di seta (schappe), di fibre tessili sintetiche, di filati della voce 52.01 o di fili di metallo</p> <p>C. di altre materie tessili</p>
58.10	<p>Ricami in pezza, in strisce o in motivi</p>
59.02	<p>Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— Tappeti, tappetini</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
60.05	<p>Indumenti esterni, accessori di abbigliamento e altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:</p> <p>A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:</p> <p>II. altri:</p> <p>b) altri:</p> <p>4. altri indumenti esterni:</p> <p>bb) Maglie, pullovers (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche [escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh]):</p> <p>11. per uomo e per ragazzo:</p> <p>ex bbb) di peli fini:</p> <p>— Maglie, pullovers (con o senza maniche)</p> <p>22. per donna, per ragazza e per bambini:</p> <p>ex ccc) di peli fini:</p> <p>— Maglie, pullovers (con o senza maniche)</p> <p>ll) altri indumenti esterni:</p> <p>ex 11. di lana o di peli fini:</p> <p>— Ponci a peli fini</p>
ex 61.01	<p>Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:</p> <p>B. altri:</p> <p>V. altri:</p> <p>b) Cappotti, soprabiti, mantelli e simili:</p> <p>ex 1. di lana o di peli fini:</p> <p>— Ponci</p>
ex 61.02	<p>Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:</p> <p>— Indumenti tinti o stampati a mano secondo il procedimento «batik»</p>
61.02	<p>Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:</p> <p>B. altri:</p> <p>II. altri:</p> <p>e) altri:</p> <p>2. Cappotti, soprabiti, mantelli e simili:</p> <p>ex aa) di lana o di peli fini:</p> <p>— Ponci e cappe, di lana</p> <p>— Ponci a peli fini</p> <p>5. Gonne, comprese le gonne-pantaloni:</p> <p>ex aa) di lana o di peli fini:</p> <p>— Gonne, tagli per gonne, di lana</p>
61.05	<p>Fazzoletti da naso e da taschino:</p> <p>A. di tessuti di cotone e di valore superiore a 15 ECU per kg netto</p>
61.06	<p>Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili</p>
61.07	<p>Cravatte</p>
61.11	<p>Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per saru, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.</p>
62.01	<p>Coperte</p>
62.02	<p>Biancheria da letto, da tavolo, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— Articoli in tessuti di cotone tinti o stampati a mano secondo il procedimento «batik»</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
62.02 (segue)	<p>Biancheria da letto, da tavolo, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:</p> <p>B. altri:</p> <p>IV. Tende ed altri manufatti per l'arredamento:</p> <p>ex c) di altri materiali tessili:</p> <p>— doppie tende, di lana</p>
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti
64.05	Parti di calzature (comprese le soles interne ed i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo
ex 65.05	<p>Cappelli, copricapi e altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce) anche guarniti:</p> <p>— Berretti di lana</p>
66.02	Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili
68.02	<p>Lavori di pietre da taglio o da costruzione, eccettuati quelli della voce 68.01 e quelli del capitolo 69; cubi e tessere per mosaici:</p> <p>A. Lavori di pietre da taglio o da costruzione;</p> <p>IV. scolpiti</p>
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame
74.19	Altri lavori di rame
83.06	<p>Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni e simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni:</p> <p>A. Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno</p>
83.07	<p>Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni</p> <p>B. altri</p>
ex 83.09	<p>Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette, tagliate, di metalli comuni:</p> <p>— Perle e pagliette, tagliate, di metalli comuni</p>
83.11	Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni
94.03	Altri mobili e loro parti
95.05	<p>Tartaruga, madreperla, avorio, osso, corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito e altre materie animali da intaglio, lavorati (compresi i lavori):</p> <p>B. altri:</p> <p>II. non nominati</p>
95.08	<p>Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate (compresi i lavori); lavori modellati o intagliati di cera naturale (animale o vegetale), minerale o artificiale, di paraffina, di stearina, di gomma o resine naturali (coppole, colofonia, ecc.), di paste da modellare, ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 35.03, e suoi lavori:</p> <p>B. altri</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
97.02	Bambole di ogni specie: ex A. Bambole (vestite o non): — Bambole decorative vestite in un modo folcloristico caratteristico del paese d'origine
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento: A. di legno

2. Il beneficio di questo contingente è peraltro riservato ai soli prodotti accompagnati da un certificato, riconosciuto dalle autorità competenti della Comunità e conforme ad uno dei modelli di cui all'allegato I rilasciato da una delle autorità riconosciute dal paese di fabbricazione di cui ~~è~~ attestante che le merci in questione sono fatte a mano. Tuttavia i formulari di certificato utilizzati precedentemente e allegati al regolamento (CEE) n. 3182/80 del 4 dicembre 1980, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle riserve dei paesi fornitori. Dette merci devono inoltre essere accettate come fatte a mano dalle autorità competenti della Comunità.

3. Nel quadro del contingente tariffario comunitario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

Nei limiti di detto contingente tariffario, la Grecia applica i dazi calcolati conformemente alle disposizioni fissate dall'atto di adesione del 1979.

#### Articolo 2

1. Una prima parte, pari ad un importo di 6 580 000 ECU, viene ripartita tra gli Stati membri; le quote che, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982, ammontano, per ciascuno Stato membro, ai volumi corrispondenti ai valori indicati in appresso:

	ECU
Benelux	1 250 000
Danimarca	250 000
Germania	14 50 000
Grecia	152 000
Francia	1 250 000
Irlanda	163 800
Italia	757 000
Regno Unito	1 307 200.

2. La seconda parte, pari ad un importo di 3.620.000 ECU, costituisce la riserva comunitaria.

3. Le disposizioni del regolamento (CEE) n.3308/80, in particolare l'art. 2, sono applicabili per il calcolo dei controvalori in monete nazionali degli importi espressi in ECU.

#### *Articolo 3*

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro — quale è definita all'articolo 2, paragrafo 1, o la stessa quota diminuita della parte versata alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la sua quota iniziale, lo Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota, pari al 7,5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurita la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite ed informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

#### *Articolo 4*

Le quote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1982.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1982, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che alla data del 15 settembre 1982 eccede il 50 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1982, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1982 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro quota iniziale che trasferiscono alla riserva.

#### *Articolo 6*

La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3, e li informa, appena le pervengono le modifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1982, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

#### *Articolo 7*

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da

essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle quote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

#### *Articolo 8*

Su domanda della Commissione gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

#### *Articolo 9*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

#### *Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì .....1981.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

Modeller til fremstillingscertifikat

Muster der Herstellungsbescheinigung

Υποδείγματα πιστοποιητικών κατασκευής

Model certificate of manufacture

Modèles de certificat de fabrication

Modelli di certificato di fabbricazione

Modellen van certificaat van vervaardiging

1. EKSPORTØR (NAVN, FULDSTÆNDIG ADRESSE, LAND)	2. NUMMER	00000	
3. MODTAGER (NAVN, FULDSTÆNDIG ADRESSE, LAND)	<p style="text-align: center;">CERTIFICAT</p> <p style="text-align: center;">VEDRØRENDE VISSE KUNSTHÅNDVÆRKSPRODUKTER (HANDICRAFTS)</p> <p>udstedt med henblik på opnåelse af præferencetoldbehandling i Det europæiske økonomiske Fællesskab.</p>		
	4. FREMSTILLINGSLAND	5. BESTEMMELSESLAND	
6. STED OG DATO FOR INDSKIBNING - TRANSPORTMIDDEL	7. SUPPLERENDE OPLYSNINGER		
8. NØJE BESKRIVELSE AF VARERNE - MÆRKER OG NUMRE - ANTAL KOLLI OG DISSES ART	9. ANTAL (1)	10. VAERDI FOB (2)	
	11. DEN KOMPETENTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING.  UNDERTEGNEDE ERKLÆRER, AT NEDENFOR BESKREVNE FORSENDELSE UDELUKKENDE INDEHOLDER KUNSTHÅNDVÆRKSPRODUKTER FREMSTILLET AF LANDSBYHÅNDVÆRKERE I DET LAND, DER ER ANFØRT I RUBRIK NR. 4.		
12. KOMPETENT MYNDIGHED (NAVN, ADRESSE, LAND)	Sted _____  (UNDERSKRIFT)	Dato _____  (STEMPEL)	

(1) ANFØR HVORVIDT DET DREJER SIG OM ANTAL DELE, METER, M<sup>2</sup> ELLER KILO  
(2) I DEN VALUTA DER ER ANFØRT I KØBEKONTRAKTEN

1) AUSFÜHRER (Name, vollständige Anschrift, Land)	2) NUMMER	00000	
3) EMPFÄNGER (Name, vollständige Anschrift Land)	BESCHEINIGUNG FÜR BESTIMMTE HANDGEARBEITETE WAREN (HANDICRAFTS) ausgestellt für die Zulassung zum zolltariflichen Vorzugsregelung in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft		
6) ORT UND DATUM DER VERLADUNG-BEFÖRDERUNGSMITTEL	4) HERSTELLUNGSLAND	5) BESTIMMUNGSLAND	
8) GENAUE BESCHREIBUNG DER ERZEUGNISSE - ZEICHEN UND NUMMERN - ANZAHL UND ART DER PACKSTÜCKE	7) ZUSÄTZLICHE ANGABEN		
11) SICHTVERMERK DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE  DER UNTERZEICHNENDE BESCHEINIGT DASS DIE VORSTEHEND BEZEICHNETE SENDUNG AUSSCHLIESSLICH IN LÄNDLICHEN HANDWERKSBETRIEBEN DES UNTER NR. 4 ANGEgebenEN LANDES HANDGEARBEITETE WAREN ENTHÄLT.	9) MENGE (1)	10) WERT FOB (2)	
	12) ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE (Name, vollständige Anschrift, Land)		
Ort _____  (UNTERSCHRIFT)		Datum _____  (STEMPEL)	

(1) Angaben, ob es sich um Stück, Meter, Quadratmeter oder Kilogramm handelt  
 (2) In der im Kaufvertrag angegebenen Währung

{1} ΑΝΑΦΕΡΤΕ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Η ΚΙΛΩΝ  
{2} ΣΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ

1 ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ (ΟΝΟΜΑ, ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΧΩΡΑ)	2. ΑΡΙΘΜΟΣ	00000
3 ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ (ΟΝΟΜΑ, ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΧΩΡΑ)	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ (HANDICRAFTS) ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΥΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΥ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ	
6 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ		
8 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΕΜΑΤΟΣ	9 ΠΟΣΟΤΗΣ	10 ΑΞΙΑ (2) FOB
11 ΕΠΙΚΥΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο ΚΑΤΩΘΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙ- ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΡΙΘ. 4		
12 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΟΝΟΜΑ, ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝ- ΣΗ, ΧΩΡΑ)	(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)	(ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

1) EXPORTER (Name, full address, country)	2) NUMBER	00000
3) CONSIGNEE (Name, full address, country)	<p style="text-align: center;">CERTIFICATE IN REGARD TO CERTAIN HANDICRAFT PRODUCTS ( HANDICRAFTS)</p> <p>issued with a view to obtaining the benefit of the preferential tariff regime in the European economic Community</p>	
6) PLACE AND DATE OF SHIPMENT- MEANS OF TRANSPORT	4) COUNTRY OF MANUFACTURE	5) COUNTRY OF DESTINATION
	7) SUPPLEMENTARY DETAILS	

8) DETAILED DESCRIPTION OF GOODS - MARKS AND NUMBERS - NUMBER AND KIND OF PACKAGES	9) QUANTITY (1)	10) FOB VALUE (2)
--	-----------------	-------------------

11) CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

I, THE UNDERSIGNED, CERTIFY THAT THE CONSIGNMENT DESCRIBED ABOVE CONTAINS ONLY HANDICRAFT PRODUCTS (HANDICRAFTS) OF THE COTTAGE INDUSTRY OF THE COUNTRY SHOWN IN BOX NO. 4.

12) COMPETENT AUTHORITY (Name, full address, country)

At \_\_\_\_\_ on \_\_\_\_\_

(SIGNATURE)

(SEAL)

(1) Indicate whether in pieces, metres, square metres or kilogrammes  
 (2) In the currency of the contract of sale.

1) EXPORTATEUR(Nom, adresse complète,pays)

2) NUMERO

00000

CERTIFICAT  
CONCERNANT CERTAINS PRODUITS FAITS A LA  
MAIN ( HANDICRAFTS)

3) DESTINATAIRE(Nom, adresse complète,pays)

délivré en vue de l'obtention du bénéfice  
du régime tarifaire préférentiel dans la  
Communauté économique européenne.

4) PAYS DE FABRICATION

5) PAYS DE DESTINATION

6) LIEU ET DATE D'EMBARQUEMENT-  
MOYEN DE TRANSPORT

7) DONNEES SUPPLEMENTAIRES

8) DESIGNATION DETAILLEE DES MARCHANDISES -  
MARQUES ET NUMEROS - NOMBRE ET NATURE DES COLIS

9) QUANTITE  
(1)

10) VALEUR  
(2) FOB

11) VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE

JE SOUSSIGNE, CERTIFIE QUE L'ENVOI DECRIT CI-DESSUS CONTIENT EXCLUSIVEMENT DES  
PRODUITS FAITS A LA MAIN PAR L'ARTISANAT RURAL DU PAYS INDIQUE DANS LA CASE NO.4.

12) AUTORITE COMPETENTE(Nom,adresse complète  
pays)

A \_\_\_\_\_

Le \_\_\_\_\_

(SIGNATURE)

(SCEAU

(1) Indiquer s'il s'agit d'un nombre de pièces, de mètres, de m<sup>2</sup> ou de kilogrammes  
(2) Dans la monnaie du contrat de vente

(1) Indicare se si tratta di un numero di pezzi, di metri, di m<sup>2</sup> o di chilogrammi.  
(2) Nella moneta del contratto di vendita.

1) ESPORTATORE (nome, indirizzo completo, paese)	2) NUMERO	00000	
3) DESTINATARIO (nome, indirizzo completo, paese)	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO RELATIVO A TALUNI PRODOTTI FATTI A MANO (HANDICRAFTS)</p> <p>rilasciati per ottenere il beneficio del regime tariffario preferenziali nella Comunità economica europea</p>		
6) LUOGO E DATA D'IMBARCO - MEZZO DI TRASPORTO			
8) DESIGNAZIONE DETTAGLIATA DELLE MERCI - MARCHE E NUMERI - NUMERO E NATURA DEI COLLI	7) DATI SUPPLEMENTARI		
	9) QUANTITÀ (1)	10) VALORE FOB (2)	
11) VISTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE: IL SOTTOSCRITTO CERTIFICA CHE LA PARTITA DESCRITTA SOPRA CONTIENE ESCLUSIVAMENTE DEI PRODOTTI FATTI A MANO DALL'ARTIGIANATO RURALE DEL PAESE INDICATO NELLA CASELLA NO.4.			
12) AUTORITÀ COMPETENTE (nome, indirizzo completo, paese)	A _____ li _____  (FIRMA) (SIGILLO)		

1) EXPORTATEUR (Naam, volledig adres, land)	2) NUMMER	0000	
3) GEADRESSEERDE (Naam, volledig adres, land)	<p style="text-align: center;">CERTIFICAAT</p> <p style="text-align: center;">BEPAALENDE MET HANDENARBEID VERKREGEN PRODUKTEN (HANDICRAFTS)</p> <p>afgeleverd met het oog op het bekomen van de voordelen van het regime der tariefpreferenties in de Europese Economische Gemeenschap</p>		
	4) LAND VAN VERVAARDIGING	5) LAND VAN BESTEMMING	
6) PLAATS EN DATUM VAN INLADING-VERVOERMIDDEL	7) BIJKOMENDE GEGEVENS		
8) NAUWKEURIGE OMSCHRIJVING VAN DE GOEDEREN - MERKEN EN NUMMERS - AANTAL EN SOORT	9) HOEVEELHEID (1)	10) FOB WAARDE (2)	
<p>11) VISUM VAN DE BEVOEGDE AUTORITEIT:</p> <p>IK ONDERGETEKENDE, VERKLAAR DAT DE HIERNA OMSCHREVEN ZENDING UITSLUITEND PRODUCTEN BEVAT WELKE TEN PLATTELANDE MET HANDENARBEID IN DE HUISINDUSTRIE ZIJN VERVAARDIGD IN HET LAND AANGEDUID IN VAK NR. 4.</p>			
12) BEVOEGDE AUTORITEIT (Naam, volledig adres, land)	<p style="text-align: center;">Te _____ de _____</p> <p style="text-align: center;">(HANDTEKENING) (STEMPEL)</p>		

(1) Aantal aan te duiden in stukken, meters, vierkante meters of kilogrammen  
 (2) In de munt van het verkoopcontract

---

Fremstillingsland	Kompetent Myndighed
Herstellungsland	Zuständige Behörde
Χώρα κατασκευής	Αρμόδια Υπηρεσία
Country of manufacture	Competent authority
Pays de fabrication	Autorité compétente
Paese di fabbricazione	Autorità competente
Land van vervaardiging	Bevoegde autoriteit
Indien	
Indien	
Ινδία	The handicrafts and Handlooms Export Corporation of India Ltd
India	
Inde	All India handicrafts Board
India	
India	
Pakistan	
Pakistan	
Πακιστάν	Export Promotion Bureau
Pakistan	
Pakistan	
Pakistan	
Pakistan	
Pakistan	Department of Foreign Trade
Thailand	
Thailand	
Ταϊλάνδη	
Thailand	
Thailande	
Tailandia	
Thailand	
Indonesien	Ministeriet for Handel og Kooperativer
Indonesien	Ministerium für Handel und Genossenschaften
Ινδονησία	
Indonesia	Department of Trade and Cooperatives
Indonésie	Ministère du commerce et des coopératives

Indonesia  
Indonesië

Ministero del commercio e delle cooperative  
Ministerie van Handel en Coöperatieven

Philippinerne  
Philippinen  
Φιλιππίνες  
Philippines  
Philippines  
Filippine  
Filippijnen

National Cottage Industries Development  
Authority (NACIDA)

Iran

Iran

ایران

Iran

Iran

Iran

Iran

The Institute of Standards and Industrial  
Research in Iran (ISIRI)

Sri Lanka

Sri Lanka

Σρι-Λάνκα

Sri Lanka

Sri Lanka

Sri Lanka

Sri Lanka

Department for Marketing and Export  
Promotion of Handicrafts of Sri Lanka

Uruguay

Uruguay

Ουρουγουάη

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Dirección general de comercio exterior

Bangladesh

Bangladesh

Μπαγκλαντές

Bangladesh

Bangladesh

Export Promotion Bureau

Bangladesh.

Bangladesh

Laos

Laos

Laos

Service national de l'Artisanat et de  
l'Industrie

Laos

Laos

Laos

Laos

Ecuador.

Ecuador

Ecuador

Ministerio de Industria, Comercio e Integración

Ecuador

Equateur

Ecuador

Ecuador

Paraguay

Paraguay

Paraguay

Ministerio de Industria y Comercio

Paraguay

Paraguay

Paraguay

Paraguay

Panama

Panama

Panama

Cámara de comercio e industrias de Panamá-

Panama

Dirección de comercio interior y exterior

Panama

Panama

Panama

El Salvador

El Salvador

ΕΛ Σαλβαδόρ

Dirección de comercio internacional

El Salvador

El Salvador

El Salvador  
El Salvador

Malaysia  
Malaysia  
~~Malaysia~~  
Malaysia  
Malaisie  
Malaisia  
Maleisië

Malaysian Handicraft Development Corporation

Bolivia  
Bolivien  
~~Bolivia~~  
Bolivia  
Bolivie  
Bolivia  
Bolivië

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo -  
Instituto boliviano de Pequeña industria  
y artesanía

Honduras  
Honduras  
~~Honduras~~  
Honduras  
Honduras  
Honduras  
Honduras

Dirección general de comercio exterior

Peru  
Peru  
~~Peru~~  
Peru  
Pérou  
Perù  
Peru

Ministerio de Industria y Turismo

Chile  
Chile  
~~Chile~~  
Chile  
Chili

Servicio de cooperación técnica (SERCOTEC)

Cile

Chili

Guatemala

Guatemala

Guatemala

Guatemala

Guatemala

Guatemala

Guatemala

Dirección de comercio interior y exterior

Argentina

Argentinien

Argentina

Argentina

Argentine

Argentina

Argentinie

Secretaria de Estado e comercio y negociaciones económicas internacionales